



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Supplemento 17 alle Direttive sull'obbligo assicurativo nell'AVS/AI (DOA)

Valide dal 1° gennaio 2025

318.102.01 i DOA S17

11.24

Premessa al supplemento 17, valido dal 1° gennaio 2025

Il presente supplemento comprende alcune modifiche, correzioni di piccole sviste e adeguamenti volti a migliorare la comprensione del testo.

Sono state ad esempio precisate le spiegazioni relative alla questione del domicilio per motivi di studio o altri scopi formativi (N. 1027).

Inoltre, sono state illustrate con maggiore precisione le conseguenze dell'articolo 11 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 883/2004, che disciplina l'assoggettamento delle persone che percepiscono una prestazione in denaro a motivo o in conseguenza dell'esercizio di un'attività lucrativa dipendente o indipendente (N. 1036).

Per quanto riguarda la direzione di un'impresa, è stato precisato, nelle relazioni con gli Stati non contraenti, quando una persona è considerata esercitante un'attività lucrativa in Svizzera (N. 3085).

Infine, il Consiglio federale ha concluso un nuovo accordo di sede con l'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord (NATO) ai fini di determinare lo statuto giuridico dell'Ufficio della NATO in Svizzera (RS 0.192.122.56). Poiché per il momento non vi è alcuno scambio di lettere su questo accordo, esso concerne soltanto i funzionari internazionali di nazionalità straniera (v. N. 3055 in combinato disposto con il N. 3068 seg.).

Le modifiche sono contrassegnate dall'indicazione 1/25.

Abbreviazioni

LAINF	Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (RS 832.20)
LAMal	Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (RS 832.10)
LCA	Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione (Legge sul contratto d'assicurazione; RS 221.229.1)
Stato non contraente	Stato con il quale la Svizzera non ha concluso una convenzione di sicurezza sociale; v. però N. 1016.1

- 1024
1/24 Pertanto, i richiedenti l'asilo e le persone ammesse provvisoriamente costituiscono domicilio in Svizzera anche se hanno l'intenzione di tornare nel proprio Paese non appena le circostanze lo permettono (v. anche N. 3093).
- 1027
1/25 In particolare, non costituiscono domicilio le persone che dimorano in Svizzera esclusivamente per una visita, una cura o le vacanze senza esercitarvi un'attività lucrativa. Altrettanto vale in linea di massima in caso di domicilio per motivi di studio o altri scopi formativi (eccezione: p. es. lunghi periodi di studio e/o accompagnamento da parte della famiglia).
- 1036
1/25 Nei casi in cui si applica l'Accordo con l'UE o la Convenzione AELS, ai fini della determinazione della legislazione applicabile il percepimento di una prestazione in denaro versata in Svizzera a motivo o in conseguenza dell'esercizio di un'attività lucrativa va equiparato a quest'ultimo ([art. 11 par. 2 reg. 883/2004](#)). Si tratta di prestazioni percepite in particolare in virtù della LIPG, della LAINF o della LAMal (p. es. indennità giornaliera in caso d'infortunio). In merito alla questione dell'obbligo contributivo per tali prestazioni, si rimanda alle DSD.
La regolamentazione summenzionata non si applica invece in caso di percepimento di rendite di invalidità, di vecchiaia o per superstiti, rendite per infortunio sul lavoro e malattie professionali e prestazioni in denaro per malattia che contemplano cure di durata illimitata.
Nemmeno il percepimento di prestazioni secondo la LCA (p. es. indennità giornaliera in caso di malattia secondo la legge summenzionata) corrisponde a una prestazione in denaro ai sensi del reg. 883/2004, poiché la LCA è esclusa dal campo d'applicazione materiale del regolamento ([art. 3 reg. 883/2004](#)).
- 2053.3
1/24 L'accordo sul telelavoro si applica soltanto alle persone che rientrano nel campo di applicazione personale dell'ALC o della Convenzione AELS. Non si applica invece alle persone che:

- oltre al telelavoro, nello Stato di domicilio esercitano abitualmente altre attività (p. es. visite regolari a clienti, attività accessoria indipendente);
- oltre al telelavoro nello Stato di domicilio, esercitano abitualmente un'attività in uno Stato dell'UE o dell'AELS;
- oltre all'attività per il datore di lavoro svizzero, lavorano anche per un datore di lavoro avente sede in uno Stato dell'UE o dell'AELS;
- esercitano un'attività indipendente.

2063
1/20

Se è stato concluso un accordo ai sensi dell'[art. 21 par. 2 987/2009](#) (per un accordo modello, v. all. 16; cfr. anche DCC), i dipendenti assicurati in Svizzera che lavorano per datori di lavoro senza stabilimento d'impresa in Svizzera versano loro stessi i contributi AVS/AI/IPG/AD alla cassa di compensazione. Non si tratta tuttavia di dipendenti il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi (ANO-BAG) ai sensi dell'[art. 6 cpv. 1 LAVS](#). In aggiunta al salario, il datore di lavoro deve versare la quota di contributi a suo carico e i contributi alle spese di amministrazione. Per la fissazione dei contributi, le casse di compensazione si basano di norma sulle dichiarazioni di salario rilasciate dai datori di lavoro esteri (cfr. DRC).

2083.12
1/22

Se è stato concluso un accordo ai sensi dell'[art. 18 par. 2 della convenzione di sicurezza sociale con il Regno Unito](#), i dipendenti assicurati in Svizzera che lavorano per datori di lavoro senza stabilimento d'impresa in Svizzera versano loro stessi i contributi AVS/AI/IPG/AD alla cassa di compensazione. Non si tratta tuttavia di dipendenti il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi (ANOBAG) ai sensi dell'[art. 6 cpv. 1 LAVS](#). In aggiunta al salario, il datore di lavoro deve versare la quota di contributi a suo carico e i contributi alle spese di amministrazione. Per la fissazione dei contributi, le casse di compensazione si basano di norma sulle dichiarazioni di salario rilasciate dai datori di lavoro britannici (cfr. DRC).

- 2084
1/24
- Nei rapporti con i seguenti Stati, il principio del luogo di lavoro vale a prescindere dalla cittadinanza:
- Albania;
 - Australia (solo lavoratori dipendenti che risiedono o hanno risieduto in Australia; cfr. [art. 3 lett. b della convenzione](#));
 - Brasile;
 - Canada/Québec;
 - Cina;
 - Corea del Sud;
 - Danimarca;
 - Filippine;
 - Germania;
 - Giappone (solo persone con diritto di residenza permanente in Giappone; cfr. [art. 3 lett. a della convenzione](#));
 - India;
 - Irlanda;
 - Kosovo;
 - Liechtenstein;
 - Regno Unito (soltanto per quanto riguarda la nuova convenzione di sicurezza sociale, in vigore dall'1.10.2023);
 - Slovacchia;
 - Svezia;
 - Tunisia;
 - USA.
- Esempio:* un cittadino iraniano che è domiciliato in Svizzera e lavora in Corea del Sud è assicurato in Corea del Sud.
- 3022
1/25
- Essendo il suo luogo di lavoro in Svizzera, il personale domestico al servizio delle persone di cui al N. 3019 è per principio assicurato obbligatoriamente all'AVS/AI/IPG e AD ([art. 1a cpv. 1 lett. b LAVS](#)). Ciò vale anche per il personale domestico impiegato da funzionari internazionali ai sensi dei N. 3055 segg.
- 3022.1
1/21
- Il personale domestico che non possiede né la cittadinanza svizzera né quella di uno Stato dell'UE o dell'AELS, non rientra invece nel campo d'applicazione dei N. 3032, 3032.1 e 3035 e non dispone né di un permesso di dimora (permesso B) né di un permesso di domicilio (permesso C) può essere esonerato dall'AVS/AI/IPG e AD alle seguenti

condizioni ([art. 59 ODPr](#) in combinato disposto con l'[art. 33 par. 2 CVRD](#) e l'[art. 48 par. 2 CVRC](#)):

- gli interessati devono essere assicurati presso un'istituzione ufficiale di sicurezza sociale del loro Stato di origine o dello Stato rappresentato dal loro datore di lavoro o per il quale questi lavora; l'affiliazione a una compagnia assicurativa privata è assimilata all'affiliazione a un'istituzione ufficiale se l'assicurazione privata sostituisce quella ufficiale secondo la legislazione dello Stato in questione;
- l'affiliazione a un'istituzione ufficiale di sicurezza sociale estera copre almeno i rischi di decesso, vecchiaia e invalidità;
- l'affiliazione a un'istituzione ufficiale di sicurezza sociale estera può essere obbligatoria o facoltativa; in quest'ultimo caso, all'atto del rinnovo della carta di legittimazione, il protocollo o la missione svizzera richiedono la prova che l'affiliazione non è stata annullata dopo la concessione dell'esenzione dalle disposizioni svizzere di sicurezza sociale. Il protocollo o la missione svizzera determinano di caso in caso le modalità di presentazione di tale prova.

Ciò vale anche per il personale domestico impiegato da funzionari internazionali ai sensi dei N. 3055 segg.

3037 Le persone che intendono avvalersi del diritto di opzione di cui ai N. 3034 seg. presentano una richiesta all'autorità estera competente. Questa rilascia un certificato che attesta l'assoggettamento all'assicurazione dello Stato in questione.

3038
1/24 Le convenzioni con i seguenti Stati prevedono che le loro rappresentanze in Svizzera versino i contributi del datore di lavoro per gli impiegati locali soggetti all'assicurazione in Svizzera:

- Albania;
- Bosnia ed Erzegovina;
- Brasile;
- Filippine;
- Kosovo;
- Macedonia del Nord;

- Montenegro
- Serbia;
- Tunisia;
- Uruguay.

Sono tenuti a versare i contributi del datore di lavoro anche i membri delle rappresentanze che impiegano personale domestico assicurato all'AVS/AI.

3039.2
1/24 I cittadini dei seguenti Stati impiegati in Svizzera al servizio di una missione diplomatica o di un posto consolare di uno Stato non contraente che non possono assicurarsi né in questo Stato né nel proprio Stato di origine sono assicurati all'AVS/AI/IPG e AD:

- Albania;
- Bosnia ed Erzegovina;
- Brasile;
- Filippine;
- Kosovo;
- Macedonia del Nord;
- Montenegro;
- Serbia;
- Tunisia;
- Uruguay.

3051.1
1/25 I familiari senza attività lucrativa delle persone dei servizi diplomatici o consolari assicurate obbligatoriamente che lavorano in uno degli Stati di seguito elencati sono assicurati all'AVS/AI/IPG indipendentemente dalla loro cittadinanza (*: soltanto familiari di cittadini di Stati che non fanno parte dell'UE; **: soltanto familiari di cittadini di Stati non membri dell'AELS):

Albania	art. 13	Kosovo	art. 13
Austria*	art. 11	Liechtenstein**	art. 8a in combinato disposto con l' art. 7 par. 3 lett. a e l' art. 3 par. 3)
Bosnia ed Erzegovina	art. 11	Macedonia del Nord	art. 11

Brasile	art. 13	Montenegro	art. 10
Bulgaria*	art. 11	Portogallo*	art. 7a
Cile	art. 10	Regno Unito	art. 13 par. 6 lett. A
Cina	art. 8	Repubblica ceca*	art. 11
Cipro*	art. 11	Serbia	art. 10
Croazia*	art. 11	Slovacchia*	art. 11
Corea del Sud	art. 11	Slovenia*	art. 11
Danimarca*	art. 11a	Tunisia	art. 13
Filippine	art. 13	Ungheria*	art. 10
Irlanda*	art. 10	Uruguay	art. 10

3054.1
1/19 I dipendenti locali reclutati sul posto per la Confederazione, che risiedono stabilmente nello Stato non contraente e sono pertanto per principio assoggettati al sistema di sicurezza sociale del luogo, non sono considerati come lavoratori al servizio della Confederazione e non sono dunque assicurati in Svizzera (cfr. [art. 37 par. 2](#) e [38 par. 2](#) in combinato disposto con l'[art. 33 CVRD](#) e [art. 71 par. 2 CVRC](#)).

3055
1/25 Le disposizioni di cui ai N. 3056 segg. si applicano alle seguenti organizzazioni internazionali con le quali la Svizzera ha concluso un accordo di sede:

- Agenzia di cooperazione e d'informazione per il commercio internazionale (ACICI), Ginevra;
- Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones en conflit (ALIPH), Ginevra;
- Associazione europea di libero scambio (AELS), Ginevra;
- Banca dei regolamenti internazionali (BRI), Basilea;
- Centro consultivo sul diritto dell'OMC, Ginevra;
- Centro Sud, Ginevra;
- Corte di conciliazione e d'arbitrato nel quadro dell'OSCE (COUR OSCE), Ginevra;
- Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria (GFATM), Ginevra;
- Fonds mondial pour l'Engagement de la Communauté et la Résilience (GCERF), Ginevra;
- GAVI Alliance, Ginevra;

- Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), Ginevra;
- Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord Ufficio della NATO), Ginevra (soltanto per i funzionari internazionali che non hanno la nazionalità svizzera; N. 3068 seg.);
- Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), Ginevra;
- Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN), Ginevra;
- Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF), Berna;
- Organizzazione internazionale della protezione civile (OIPC), Ginevra;
- Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), Ginevra;
- Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), Ginevra;
- Organizzazione meteorologica mondiale (OMM), Ginevra;
- Organizzazione mondiale del commercio (OMC), Ginevra;
- Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OM-PI), Ginevra;
- Organizzazione mondiale della sanità (OMS), Ginevra;
- Segreteria del Trattato sul commercio delle armi (Segreteria ATT), Ginevra;
- Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), Ginevra;
- Ufficio internazionale di educazione / Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (BIE/UNESCO), Ginevra;
- Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV), Ginevra;
- Unione interparlamentare (UIP), Ginevra;
- Unione postale universale (UPU), Berna.

3062 I funzionari internazionali con cittadinanza svizzera che aderiscono su base volontaria all'assicurazione pagano i contributi sulla base del salario versato loro dall'organizza-

zione e del tasso previsto per i salariati il cui datore di lavoro non deve pagare i contributi (ANOBAG). Sono applicabili le disposizioni dell'AVS/AI/IPG/AD o dell'AD.

3085
1/25 Si considera che un'attività lucrativa sia svolta in Svizzera anche quando gli onorari non sono versati direttamente alla persona interessata, ma sono trasferiti a una società estera. Si considera che una persona eserciti un'attività lucrativa in Svizzera, per quanto concerne gli Stati non contraenti, anche se il compenso non viene versato direttamente né a lei né alla società estera, ma soltanto indirettamente (p. es. tramite un rimborso spese troppo elevato).

3.9 Richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione

[\(art. 14 cpv. 2^{bis} LAVS\)](#)

3093 I richiedenti l'asilo, le persone ammesse provvisoriamente e le persone bisognose di protezione che non esercitano un'attività lucrativa sono assicurati all'AVS/AI/IPG dal momento in cui prendono domicilio in Svizzera (v. N. 1024). Per l'obbligo contributivo si rimanda alle DIN, per la riscossione dei contributi alle DRC.

3094 Coloro che esercitano un'attività lucrativa sono assicurati obbligatoriamente in ogni caso, a prescindere dalla durata del soggiorno in Svizzera.

3096
1/25 I cittadini svizzeri che lavorano al di fuori dell'UE, dell'AELS o di uno Stato contraente al servizio di una delle organizzazioni di assistenza di seguito elencate sono assicurati obbligatoriamente all'AVS/AI/IPG e AD:

- Aqua Alimentaria, Zurigo;
- Azione quaresimale, Lucerna;
- Basel Institute on Governance, Basilea;
- Biovision-Stiftung für ökologische Entwicklung, Zurigo;
- Brücke – Le Pont, Friburgo;
- CARITAS, Lucerna;
- Centre Ecologique Albert Schweizer (CEAS), Neuchâtel;
- Christoffel Blindenmission (CBM), Thalwil;

- Croce Rossa Svizzera, Berna;
- Enfants du Monde, Le Grand-Saconnex;
- FAIRMED, Berna;
- Fondation Hironnelle, Losanna;
- Fondazione Terre des hommes, Losanna;
- Fondazione Villaggio Pestalozzi, Trogen;
- FRIEDA - die feministische Friedensorganisation, Berna;
- HELVETAS, Zurigo;
- Hilfswerk der Evangelischen Kirchen der Schweiz (HEKS), Zurigo;
- IAMANEH Suisse, Basilea;
- Interaction, Berna (di): Medair, Morija, Lepra-Mission Schweiz e FH Suisse;
- Kooperationsgemeinschaft (KoGe), Basilea: tutte le organizzazioni membro dell'associazione mantello (cfr. elenco all'indirizzo Internet <https://koge.ch/public/ueberuns/>);
- Médecins du Monde Suisse, Neuchâtel;
- Médecins sans frontières Suisse, Ginevra;
- Save the Children Svizzera, Zurigo;
- Skat Foundation, San Gallo;
- Solidar Suisse, Zurigo;
- SolidarMed; Lucerna;
- SWISSAID, Berna;
- SWISSCONTACT, Zurigo;
- Terre des hommes schweiz, Basilea;
- Terre des hommes Suisse, Ginevra;
- tutte le organizzazioni membro dell'associazione mantello UNITE, Berna, vedi elenco su www.unite-ch.org;
- Vétérinaires sans Frontières Suisse, Berna;
- Vivamos Mejor, Zurigo;
- WWF, Zurigo;
- Women's Hope International (WHI), Berna.

4005
1/25

Se una persona è retribuita sia in Svizzera che all'estero per la stessa attività, si considera che il datore di lavoro sia in Svizzera soltanto se quest'ultimo si impegna a pagare i contributi per l'intera retribuzione (compreso il salario versato dal datore di lavoro all'estero). Ciò vale anche se l'azienda svizzera e quella estera sono giuridicamente ed

economicamente indipendenti l'una dall'altra, purché in stretta relazione tra loro (ad es. casa madre-filiale).

Esempio: un dipendente riceve 4000 franchi dalla casa madre in Svizzera e 2000 franchi dalla filiale all'estero. Può continuare l'assicurazione soltanto se l'azienda in Svizzera acconsente a pagare i contributi su 6000 franchi.

4010
1/22 Nel caso di un incarico in uno Stato dell'UE/AELS, i periodi assicurativi compiuti precedentemente in uno Stato dell'UE/AELS possono essere considerati ai fini dell'adempimento del periodo d'assicurazione precedente di cinque anni ([art. 6, terzo trattino](#) e [all. XI, Svizzera, par. 2, reg. 883/2004](#)).

Esempio 1: Un cittadino tedesco è assicurato per 20 anni in Germania. In seguito esercita un'attività lucrativa ed è assicurato in Svizzera per un anno. Il suo datore di lavoro svizzero lo distacca poi in Austria per due anni, alla conclusione dei quali l'Austria respinge la richiesta di proroga del distacco. Sebbene abbia compiuto un periodo di assicurazione precedente di soli tre anni in Svizzera, previa approvazione del datore di lavoro il cittadino tedesco può continuare l'assicurazione, perché può farsi computare il periodo d'assicurazione precedente compiuto in Germania.

Esempio 2: Se il cittadino tedesco di cui all'esempio 1 fosse invece distaccato in Turchia e non in Austria, alla fine del periodo di distacco non potrebbe continuare l'assicurazione in quello Stato, perché non potrebbe farsi computare i periodi d'assicurazione precedente compiuti in uno Stato dell'UE.

4017
1/16 Se possibile, la richiesta deve essere corredata di documenti giustificativi dai quali risulti il precedente assoggettamento assicurativo. Può trattarsi di:

- certificati di salario del dipendente;
- decisioni di contribuzione per persone assicurate in qualità di indipendenti, persone senza attività lucrativa o dipendenti di datori di lavoro non soggetti all'obbligo contributivo (ANOBAG);
- certificati di domicilio o permessi di dimora per persone non soggette all'obbligo contributivo;

- certificati di periodi assicurativi compiuti in uno Stato dell'UE o dell'AELS in caso di incarichi in Stati facenti parte dell'UE/AELS (v. N. 4010).

4044
1/25 L'assicurato che non paga interamente il contributo annuo entro il 31 dicembre dell'anno civile successivo è escluso dall'assicurazione con effetto retroattivo. Lo stesso vale per l'assicurato che non trasmette alla cassa di compensazione, entro il 31 dicembre successivo, i documenti giustificativi richiesti. L'esclusione ha effetto dal primo giorno del periodo di pagamento per il quale l'assicurato non ha adempiuto i propri obblighi. Prima della scadenza del termine, la cassa di compensazione notifica per raccomandata all'assicurato una diffida con la comminatoria dell'esclusione.

4052
1/10 La cassa verifica se le condizioni di adesione sono soddisfatte. Se non accoglie la richiesta, lo notifica con una decisione impugnabile mediante opposizione. Se invece accoglie la richiesta, registra l'interessato come dipendente che lavora per un datore di lavoro non soggetto all'obbligo contributivo (ANOBAG; [art. 6 LAVS](#)) o eventualmente come lavoratore indipendente ([art. 8 LAVS](#)) e fissa i contributi in una decisione impugnabile mediante opposizione.

5.2 Esenzione per i lavoratori indipendenti e i dipendenti il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi (ANOBAG) che adempiono le condizioni di assicurazione soltanto per un periodo relativamente breve
([art. 1a cpv. 2 lett. c LAVS](#); [art. 2 OAVS](#))

5035
1/12 – dipendente il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi (ANOBAG) secondo l'[art. 12 LAVS](#) durante al massimo tre mesi consecutivi per anno civile ([art. 2 OAVS](#))¹;

¹ 4 giugno 1998 VSI 1999 pag. 22 –

Allegato 16: [Accordo giusta l'articolo 21 reg. 987/2009](#) 1/25

Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e
la Comunità europea
Convenzione bilaterale sulla sicurezza sociale tra Svizzera e
Regno Unito conclusa il 9 settembre 2021

Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

Accordo giusta l'articolo 21 par.2 del Regolamento (CE) n. 987/09 o secondo l'articolo 18 par. 2 della convenzione bilaterale tra la Svizzera e il Regno Unito tra lavoratore e datore di lavoro

Il lavoratore è soggetto alle norme giuridiche svizzere sulla sicurezza sociale¹. Il datore di lavoro non ha uno stabilimento in Svizzera.

Con il presente modulo, il datore di lavoro e il lavoratore convengono che quest'ultimo adempie gli obblighi del datore di lavoro per quanto concerne il versamento dei contributi alla sicurezza sociale e la comunicazione delle informazioni prescritte dalla legge.

Il datore di lavoro versa al lavoratore, in aggiunta al salario, la parte dei contributi che, di norma, secondo il diritto svizzero, sono a carico del datore di lavoro.

Per il versamento dei contributi, il datore di lavoro rimane responsabile nei confronti delle istituzioni di sicurezza sociale.

1 | Lavoratore

Cognome

Nome(i)

Data di nascita Cittadinanza

Indirizzo

.....

N. AVS Telefono

2 | Datore di lavoro

Nome del datore di lavoro o dell'azienda

.....

Indirizzo

.....

Telefono Fax E-mail

Il lavoratore deve presentare questo accordo alle istituzioni d'assicurazione elencate qui di seguito:

a) **Alla cassa di compensazione AVS competente (1° pilastro dell'assicurazione pensionistica legale)**

Se il lavoratore ha diversi datori di lavoro e uno di essi ha uno stabilimento in Svizzera, il modulo dovrà essere inviato alla cassa di compensazione di quest'ultimo.

¹ V. le tavole riassuntive sulla sicurezza sociale svizzera sul sito www.ufas.admin.ch > Temi > Affari internazionali (disponibili soltanto in francese e tedesco).

- b) **Per le aziende secondo l'articolo 66 LAINF, all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI); per le altre, ad un assicuratore-infortuni secondo l'articolo 68 LAINF**
Se il lavoratore ha diversi datori di lavoro e uno di essi ha uno stabilimento in Svizzera, è competente l'assicuratore-infortuni di quest'ultimo. In caso di attività in diversi ambiti, può succedere che per un medesimo lavoratore siano dovuti contributi sia all'INSAI che a un assicuratore-infortuni secondo l'articolo 68 LAINF.
- c) **All'istituto di previdenza LPP del datore di lavoro (2° pilastro dell'assicurazione pensionistica legale):**
- i) Nome dell'istituto di previdenza LPP registrato:
.....
- ii) Se non è ancora affiliato ad alcun istituto di previdenza LPP registrato secondo la lettera i), il datore di lavoro deve provvedere a farlo. Sottoscrivendo il presente accordo, il datore di lavoro autorizza il lavoratore a concludere un tale contratto di affiliazione. Il datore di lavoro e l'istituto di previdenza prendono atto che, con la conclusione del contratto di affiliazione, tutti i dipendenti del datore di lavoro assoggettati alla previdenza professionale svizzera dovranno essere assicurati presso questo istituto di previdenza.
- d) **Alla cassa di compensazione per assegni familiari del Cantone di domicilio, se il lavoratore abita in Svizzera, altrimenti alla cassa di compensazione cantonale per assegni familiari del luogo in cui è svolta l'attività principale.**
Se il lavoratore ha diversi datori di lavoro e uno di essi ha uno stabilimento in Svizzera, il modulo va consegnato alla sua cassa di compensazione per assegni familiari.

Il lavoratore è responsabile di pagare i contributi all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

.....
Data e firma del lavoratore

.....
Data e firma del datore di lavoro